

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” – ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 55

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso,

- che il Comune di Bomporto è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con propria deliberazione in data 3 novembre 1992 n. 80, esecutiva a termini di legge ed approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1318 dell’11 aprile 1995, e di successive varianti specifiche tutte regolarmente approvate;
- che tale Piano Regolatore Generale disciplina l’uso del territorio, in accordo con la pianificazione sovraordinata e le leggi regionali in materia urbanistica;
- che la Legge Regionale n. 20/2000, modificando la precedente legislazione regionale in materia urbanistica, ha introdotto nuovi criteri di pianificazione del territorio, introducendo l’elaborazione nuovi strumenti urbanistici, quali il PSC – Piano Strutturale Comunale – ed il RUE – Regolamento Edilizio Urbanistico – che sono in fase di elaborazione e per i quali è stata già conclusa la fase di concertazione con gli Enti sovracomunali interessati nella Conferenza di Pianificazione;
- che la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell’accordo Stato-Regioni, ha approvato la Legge Regionale n. 6/2009, che introduce alcune importanti modificazioni alla già citata L.R. 20/2000, anche in merito alla formazione degli strumenti urbanistici anzidetti e prevedendo inoltre alcune modalità operative attraverso le quali i privati possano ampliare e riqualificare il tessuto edilizio abitativo esistente;

Considerato,

- che il Titolo III della citata L.R. 6/2009, recante “Norme per la riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo”, prevede, agli artt. 53 3 54, le norme tecniche per gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione da attuarsi per il raggiungimento dei citati obiettivi di riqualificazione abitativa;
- che tuttavia, all’art. 55 vengono fissati i limiti e condizioni cui attenersi per gli interventi di cui sopra, ed in particolare, al comma 3 si prevede che i Comuni, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e pertanto entro il 20.09.2009, possano escludere dall’applicazione delle suddette norme parti del territorio comunale, in relazione a specifiche ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale, nonché a valutazioni circa il diverso grado di saturazione edilizia di determinate zone;

Considerato altresì,

- che sono stati tenuti alcuni incontri con i tecnici redattori degli strumenti urbanistici comunali prima citati - PSC e RUE – al fine di verificare la congruenza

del lavoro sin qui svolto con le nuove direttive contenute nella citata Legge Regionale n.6/2009 di modificazione della Legge Regionale n.20/2000 e definire l'applicabilità o meno della nuova disciplina edilizia, in rapporto alla particolare condizione del territorio comunale;

- che la sintesi di tali verifiche è contenuta nell' allegata Relazione, con la quale si propone di escludere l'applicabilità degli artt. 53 e 54 agli ambiti del territorio rurale (Zone "E" del vigente PRG), specificando altresì che l'esclusione già prevista dalla Legge per le Zone "A" (centri storici) vada estesa, per il territorio comunale di Bomporto, anche alle zone del tipo "A1" di tutela degli elementi di valore storico testimoniale e "A2" di tutela di ville parchi e giardini;

Dato atto,

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia, Urbanistica e Imprese, ai sensi dell' Art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti,

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L. ;
- la Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 6/2009;

Con la seguente votazioneespressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa,

1) di escludere l'applicabilità degli artt. 53 e 54 della L.R. 6/2009 negli ambiti del territorio rurale denominati, nel PRG vigente, come:

- Zone omogenee E.1 - zone agricole normali, di cui all'art. 86 delle NTA del PRG,
- Zone omogenee E.2 - zone agricole periurbane, di cui all'art. 87 delle NTA del PRG,
- Zone omogenee E.3 - zone agricole di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, di cui all'art. 88 delle NTA del PRG,
- Zone omogenee E.4 - zone agricole di tutela paesaggistica di ville, parchi e giardini, di cui all'art. 89 delle NTA del PRG,
- Zone omogenee E.5 - zone agricole di particolare interesse paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 90 delle NTA del PRG,

2) di specificare che gli artt. 53 e 54 della medesima legge **non si applicano** nelle seguenti zone del PRG che costituiscono gli insediamenti di interesse storico, culturale e testimoniale del territorio di Bomporto:

- le Zone territoriali omogenee A, di cui all'art. 31 delle NTA del PRG,
- le zone A1: di tutela di elementi di valore storico-testimoniale, di cui all'art. 35 delle NTA del PRG,
- le zone A2: di tutela di ville, parchi e giardini, di cui all'art. 36 delle NTA del PRG.

A seguito di separata votazione che da il seguente esito finale....., il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.